

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1659 del 01/04/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CAMMINATI LUCA E SACCOMANI CLAUDIA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: CORTILIVO/GIARDINO CON POSA DI RECINZIONE PERIMETRALE METALLICA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0039 - SINADOC: 20960/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1751 del 31/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CAMMINATI LUCA E SACCOMANI CLAUDIA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: CORTILIVO/GIARDINO CON POSA DI RECINZIONE PERIMETRALE METALLICA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0039 - SINADOC: 20960/2021.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994 n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza del 20/07/2021, assunta al protocollo ARPAE con il n. 113197, con la quale i signori Camminati Luca (C.F.: CMMLCU81R28G535Z) e Saccomani Claudia (C.F.: SCCCLD86B48G535H), entrambi residenti in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) – hanno chiesto, ai sensi Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 260 m² di superficie, ubicata in sponda sinistra del Torrente Arda nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Capoluogo, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 38, mappale 678, per uso cortilivo/giardino con posa di recinzione perimetrale metallica;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 15/09/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 276, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 31/12/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 201189);

- Comune di Fiorenzuola d'Arda - nota pervenuta il 09/09/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 139102;

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 (9 mensilità pari ad €116,51);
- in data 21/03/2022 hanno versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n 7/2004 ss.mm. e ii., ai signori CAMMINATI LUCA (C.F.: CMMLCU81R28G535Z) e SACCOMANI CLAUDIA (C.F.: SCCCLD86B48G535H), entrambi residenti in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 260 m² di superficie, ubicata in sponda sinistra del Torrente Arda nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Capoluogo, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 38, mappale 678, per uso cortilivo/giardino con posa di recinzione perimetrale metallica come da piani-

metria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PC21T0039;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai Concessionari in data 29/03/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- **la presente concessione è rilasciata in solido ai signori Camminati Luca e Saccomani Claudia, conseguentemente, qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto.**
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Camminati Luca, residente in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - C.F.: CMMLCU81R28G535Z e Saccomani Claudia, residente in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - C.F.: SCCCLD86B48G353H, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0039.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 260 m² di superficie, per uso cortilivo/giardino con posa di recinzione perimetrale metallica, ubicata in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Capoluogo, sponda sinistra del Torrente Arda, censita al N.C.T. del medesimo Comune al foglio n. 38, mappale n. 678, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **155,35**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favo-

re di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altro titolare della concessione stessa è obbligato ad ottemperarvi, restando autorizzato ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 201189 del 31/12/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

I sottoscritti Camminati Luca (C.F.: CMMLCU81R28G535Z) e Saccomani Claudia (C.F.: SCC CLD86B48G353H), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 29/03/2022

Firmato, per accettazione dai concessionari

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
LA RESPONSABILE
FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE
pec:aoppc@cert.arpa.emr.it

Comune di Fiorenzuola d'Arda
pec:protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

OGGETTO: L.R. 7/2004 s.m.l. - Istanza di concessione avanzata da **Camminati Luca e Saccomani Claudia** per l'occupazione di area del T. Arda per uso cortilivo/giardino con posa di recinzione metallica in loc. Fiorenzuola, in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) – SD: 20960/2021 – GW: PC21T0032.
Richiesta Pareri di Competenza.

Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza prot.113197 in data 23/07/2021, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 45143 in data 24/08/2021, relativa alla concessione di area demaniale del torrente Arda censita al NCT dell'omonimo Comune al fg. 38 al fronte del mappale 678 ad uso cortilivo/giardino da parte dei sigg. Camminati Luca e Saccamani Claudia.

Esaminata la domanda di concessione di area demaniale di pertinenza del torrente Arda identificata al NCT del Comune di Fiorenzuola d'Arad al fg. 38 fronte mappale 678 ad uso cortilivo/giardino nonché la documentazione allegata consistente in particolare nella planimetria catastale;

Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade a tergo di un argine realizzato a suo tempo *dall'ex Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po* al fine di ridurre il rischio di esondazione in area identificata quale R4 (massimo) e che pertanto, occorre salvaguardare al massimo l'accesso all'opera realizzata;

Considerato che l'utilizzo richiesto dell'area non pregiudica il regime idraulico del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso, visti:

- la L.R. 7/2004;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

questo Servizio, nel rispetto dell'art. 96 c.1 lett. e ed f del RD 523/1904, esprime

NULLA OSTA

nei limiti di competenza del Servizio all'occupazione del mappale n. 678 Fg 38 del NTC di Fiorenzuola per l'uso richiesto e la realizzazione di recinzione, ovvero ad una distanza minima dal piede interno dell'argine di 10 m oltre che nel rispetto – su detto mappale - delle seguenti condizioni:

1. Non sono permessi scavi
2. Non è permessa la piantagione di alberi ed arbusti

3. La recinzione non dovrà prevedere opere permanenti (muretti, ecc.) ed essere facilmente rimovibile, nel caso in cui questo Servizio od altri enti aventi titolo debba accedere per lo svolgimento di quanto di competenza
4. L'uso richiesto non deve modificare l'attuale stato piano – altimetrico dell'area, sulla quale non potranno essere collocati manufatti né fissi o amovibili né qualunque deposito di materiale che possa costituire ostacolo, in caso di piena o di accesso d'urgenza alle aree
5. La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Richiedente e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla; il Richiedente è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione
6. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra in area a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure di sicurezza ritenute idonee al fine dell'uso richiesto;
7. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze; in particolare la realizzanda recinzione posizionata su area demaniale potrà in ogni momento essere oggetto di demolizione e/o modifiche qualora, a giudizio dell'autorità idraulica, questo risultasse di ostacolo alle attività di competenza
8. In caso di revoca della concessione, non si creerà nel concessionario nessun diritto, mentre la revoca comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente
9. L'utilizzo dell'area dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dei Piani territoriali ed urbanistici vigenti.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

GT/EB

Allegati:
PLANIMETRIA CATASTALE ALLEGATA ALLA DOMANDA
PLANIMETRIA ESTRATTA DA MOKA

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA DOMANDA



PLANIMETRIA MOKA

Mappa



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.